

STATUTO

DOLCE NIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PROCIDA NA VIA SANTISSIMA
ANNUNZIATA 37

Numero REA: NA - 865483

Codice fiscale: 07168421217

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2012 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A"
al n.298 Rep.
n.209 Racc.

STATUTO DELLA
"DOLCE NIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO,
REQUISITI MUTUALISTICI E NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale

"DOLCE NIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Procida. L'organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

ARTICOLO 4 - MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato.

In relazione a ciò la cooperativa si propone di svolgere:

- a)** l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;
- b)** servizio di ludoteca;
- c)** attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
- d)** istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;
- e)** l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;
- f)** nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacoli di teatro per ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;
- g)** l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale; l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna;
- h)** l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;
- i)** istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;
- j)** l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;
- k)** attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;
- l)** istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopoparto;
- m)** nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;
- n)** servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, domiciliare e non;
- o)** istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;
- p)** la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;
- q)** istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e così pertanto ogni operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria ritenuta utile o necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre

imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Ai fini di cui innanzi la Cooperativa potrà inoltre concorrere ad appalti, aste pubbliche e/o private ed a licitazioni o trattative private, ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società, nonché assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dal C.I.C.R. e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 6 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all'art 2519 c.c., le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni della posizione del socio lavoratore.

TITOLO II

SOCI ORDINARI, SOCI "IN PROVA",

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI,

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI, TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

ARTICOLO 7 - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammesse come soci ordinari della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nel rispetto degli altri requisiti di carattere numerico dei soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'at-

tività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci coimprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8 - SOCI VOLONTARI

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b)** la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c)** la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a)** al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO III

RECESSO, MORTE, ESCLUSIONE

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per esclusione.

ARTICOLO 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b)** che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c)** che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d)** che, previa intimazione da parte degli Amministratori con

termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 14 - MORTE

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.9.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

ARTICOLO 15 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto, qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZI

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a)** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b)** dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c)** dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10;
- d)** dalla riserva straordinaria;
- e)** da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 17 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 18 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio a 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)** ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art, 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-

stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'art.2545-sexies del cod.civ. e dall'art.12 del D.P.R. n.601/73.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - ORGANI

Sono organi dalla società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) gli Amministratori o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;
- d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua nomina.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali stabilendo se l'amministrazione debba essere affidata ad uno o più Amministratori, e se questi operino con metodo collegiale o meno;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale o unica, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per la durata dell'incarico;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;
- 7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a

mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, almeno otto giorni prima.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 21 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'ordine del giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In caso di delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero dall'Amministratore più anziano di età, o in sua assenza da un altro socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale

sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO 24 - ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI

La società è amministrata da uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, secondo il numero determinato da quest'ultima in sede di nomina, e comunque fino ad un massimo di sette (7).

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, l'assemblea, all'atto della nomina, determina il numero degli amministratori e stabilisce, alternativamente:

- a)** se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, che opera con metodo collegiale;
- b)** se invece l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente dagli altri, fatta eccezione per quanto di seguito descritto.

Si intende comunque costituito il Consiglio di Amministrazione che opera con metodo collegiale:

- ai fini delle attività previste dall'art.2475 c.c., ultimo comma;
- per l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi, ove consentita;
- per le decisioni riguardanti ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- per le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- per le altre attribuzioni ad esso specificamente demandate dalla legge.

In caso di amministrazione plurima disgiunta, ciascun amministratore ha il diritto di opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta. In tal caso la maggioranza numerica di tutti gli amministratori decide sull'opposizione.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche socie, se compatibile con il tipo di cooperativa e qualora questa sia composta da un minimo di nove soci, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

In caso venga nominato il Consiglio di amministrazione, questi elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se ciò non è stato fatto in sede di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riu-

nione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo Amministrativo:

- a)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b)** redigere i bilanci;
- c)** compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d)** stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, come, a titolo esemplificativo, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e)** concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f)** deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g)** conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, a nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h)** assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i)** decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- l)** compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea;
- m)** deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti all'organo amministrativo.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di amministrazione disgiunta a ciascuno degli Amministratori spetta la rappresentanza della società.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; nonché di rilasciare procura per singoli atti o categorie di atti, ad impiegati della società.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare i propri poteri in tutto o parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 26 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci deliberano di averlo nonostante la non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO 27 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 28 - CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il

controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a)** tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b)** le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c)** le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a)** uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b)** tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di 3 (tre) mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui

all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) del c.c. Si applica l'art. 2545 terdecies c.c.

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato:

ERMINIA ASSANTE DI CUPILLO, DEBORA LIBERA VICIDOMINI,
ANTONELLA LUBRANO LAVADERA, ELISABETTA ESPOSITO DI
MARCANTONIO.

Roberta Greco notaio (sigillo)